



Comune di Ranica

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL
BENESSERE DELLA POPOLAZIONE CANINA
DOMESTICA PRESENTE SUL TERRITORIO
COMUNALE**

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del comune e a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale, per salvaguardare l'igiene e l'incolumità pubbliche al fine di evitare la possibile veicolazione e diffusione di malattie a carattere zootecnico, parassiti ed infezioni contenuti negli escrementi animali abbandonati sulle aree di pubblico passaggio nonché di salvaguardare il decoro del territorio comunale.

ART. 2 - AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diverse esplicite indicazioni.
2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private.

ART. 3 - RACCOLTA DELLE DEIEZIONI e PULITURA

1. In luogo pubblico o aperto al pubblico, gli accompagnatori di cani sono sempre tenuti alla totale asportazione, con successivo smaltimento, delle deiezioni canine nonché alla pulizia del verde o del suolo pubblico imbrattato.
2. E' vietato consentire ad animali di urinare su monumenti, manufatti pubblici (quali i sostegni della pubblica illuminazione, ecc..), muri di affaccio degli stabili e veicoli in sosta. Nell'impossibilità di evitare l'espletamento fisiologico, al fine di ridurre il più possibile il rischio di lordare i beni di proprietà pubblica o privata, il conduttore dovrà intervenire con atteggiamenti tali da farlo desistere quanto meno nell'immediatezza provvedendo nel caso all'immediata pulizia con acqua.
3. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori devono dimostrare la detenzione di idonei strumenti per il pronto recupero degli escrementi degli animali e di una bottiglietta d'acqua per ripulire.
4. La Polizia Locale, oltre ad applicare la sanzione amministrativa, controllerà l'esecuzione della sanzione accessoria della immediata nettezza del suolo pubblico. In caso di inosservanza disporrà con servizio pubblico di nettezza urbana con spese a carico del trasgressore.
5. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori, per l'asportazione delle deiezioni, devono avere idonea attrezzatura quale sacchetto di plastica o mezzi predisposti per tale scopo, con esclusione di fazzolettino di carta o stoffa, tovagliolo di carta e simili, che devono avere immediatamente disponibile al seguito.

6. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 oltre alla asportazione delle deiezioni.

7. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

8. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida.

ART. 4 - MUSERUOLE E GUINZAGLI

1. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti ad applicare la museruola o il guinzaglio. Per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici è sempre obbligatorio applicare sia la museruola che il guinzaglio. Il guinzaglio deve avere una lunghezza massima di 1 metro e mezzo nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

ART. 5 - DETENZIONE DEI CANI ALL'INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI PRIVATI

1. È fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambiti.

2. È fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.

3. I cani devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno al doppio dell'altezza del cane; la superficie dell'eventuale specifico recinto costruito per custodire l'animale deve avere una base di misura non inferiore all'altezza del cane moltiplicato per 25, ogni animale in più comporta una aumento del 50% di tale misura.

4. La rete, e/o la cancellata, deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.

5. E' vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità secondo quanto stabilito dal seguente comma

6. Se indispensabile l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con la possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un

cavo aereo posto ad un'altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia almeno di cinque metri. La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a cinque metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere dell'animale. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.

7. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.

8. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, tranne il caso in cui l'accompagnatore può controllarne i movimenti in qualunque momento.

9. I possessori dei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

10. Chiunque viola le altre disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 fatta salva la possibilità per il sindaco di emettere ulteriori e necessari provvedimenti.

ART. 6 - PARTICOLARI SITUAZIONI

1. E' fatto divieto di introdurre cani anche al guinzaglio e con la museruola nei parchi comunali salvo diverse indicazione.

2. È fatto altresì divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi e negozi. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendano ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale.

3. È vietato trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.

4. È vietato condurre nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico i cani femmina durante l'estro.

5. È vietato condurre cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.

6. Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane senza scopi veterinari e in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali. È altresì vietato l'addestramento coercitivo dell'animale con uso di strumenti elettrici.

7. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1,2 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

8. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 3, 5 e 6 del presente articolo è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00.

ART. 7 - TUTELE DALL'AGGRESSIVITÀ ESALTATA DEI CANI

1. Al proprietario del cane è fatto divieto di addestramento inteso ad esaltarne la naturale aggressività o potenziale pericolosità.

2. I proprietari dei cani che non rispettano tale norma soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 500,00;

ART. 8 - VIGILANZA

1. Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge.

2. Saranno ritenuti responsabili della commessa infrazione coloro che esercitano la patria potestà, qualora, in compagnia del proprio animale domestico, vengano sorpresi minori.

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

2. Il presente regolamento abroga il regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n.57 del 15/06/2007.